

L. 27 dicembre 2013, n. 147 [\(1\)](#).

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).

[\(1\)](#) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.

Comma 240

240. Alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014/2020, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), a titolarità delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, concorre il Fondo di rotazione di cui alla [legge 16 aprile 1987, n. 183](#), nella misura massima del 70 per cento degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30 per cento è a carico dei bilanci delle regioni e delle province autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai programmi.

Comma 241

241. Per gli interventi di cui al [comma 240](#), a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica si provvede, integralmente, con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla [legge 16 aprile 1987, n. 183](#). Gli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica dei programmi dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea di cui al [regolamento \(UE\) n. 1299/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, di cui la Repubblica italiana è partner ufficiale, dei programmi dello Strumento europeo di vicinato di cui al [regolamento \(UE\) n. 232/2014](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, con autorità di gestione italiana, nonché dei programmi di assistenza

alla preadesione - IPA II, di cui al [regolamento \(UE\) n. 231/2014](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, con Autorità di gestione italiana, sono a carico del Fondo di rotazione di cui all'[articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183](#), nel limite del 25 per cento della spesa pubblica prevista dal piano finanziario di ciascun programma. ⁽¹⁰³⁾

⁽¹⁰³⁾ Comma così modificato dall' [art. 1, comma 672, L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Comma 242

242. Il Fondo di rotazione di cui alla [legge 16 aprile 1987, n. 183](#), concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento (SIE) dell'Unione europea 2014/2020, inseriti nell'ambito della programmazione strategica definita con l'Accordo di partenariato 2014/2020 siglato con le autorità dell'Unione europea. Al fine di massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari di cui al presente comma, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci. ⁽¹⁰⁴⁾ ⁽¹⁰⁵⁾

⁽¹⁰⁴⁾ Comma così modificato dall' [art. 1, comma 668, L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

⁽¹⁰⁵⁾ Vedi, anche, il [Decreto 28 gennaio 2015, n. 1/2015](#).

Comma 243

243. Il Fondo di rotazione di cui alla [legge 16 aprile 1987, n. 183](#), è autorizzato, nel limite di 1 miliardo di euro all'anno a valere sulle proprie disponibilità, a concedere anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle

Amministrazioni centrali dello Stato nonché delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR ed il FEAMP ovvero con altre linee del bilancio dell'Unione europea, nonché dei programmi complementari di cui al [comma 242](#). Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore del programma interessato. Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa. Per i programmi complementari, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote riconosciute per ciascun programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa. ⁽¹⁰⁶⁾

[\(106\)](#) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 669, L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' [art. 1, comma 802, L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016, e, successivamente, dall' [art. 1, comma 628, L. 11 dicembre 2016, n. 232](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Comma 245

245. Il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020, a valere sui fondi strutturali, sul FEASR e sul FEAMP, nonché degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di cui alla [legge 16 aprile 1987, n. 183](#), ai sensi del [comma 242](#), è assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo. A tal fine, le Amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto, secondo le specifiche tecniche definite congiuntamente tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e le Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento per i singoli fondi. Alla messa in opera del sistema informatico di supporto alle attività di monitoraggio di cui

al presente comma, anche in relazione alle attività di previsione, gestione finanziaria, controllo e valutazione di impatto economico e finanziario degli interventi, ivi compreso lo scambio elettronico dei dati con il sistema dell'Unione europea e con altri sistemi nazionali, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, il fondo di rotazione di cui all'[articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183](#). ⁽¹⁰⁷⁾

[\(107\)](#) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 670, L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.